

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“RAYS”

Art.1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

E' costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'associazione denominata “RAYS”.

L'Associazione RAYS, costituita il 13/06/2006, è un centro di vita associativa, autonoma a carattere volontario e spontaneo.

La sede dell'Associazione è situata nel comune di Montieri (GR), salvo successive variazioni deliberate dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Con atto deliberativo può determinare l'apertura di sedi periferiche, rappresentanze e delegazioni, attribuendone compiti e mandati.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

Art.2

(FINALITÀ)

L'Associazione RAYS persegue finalità di solidarietà sociale, civile, culturale e ambientale, essa ha come scopo la promozione e la diffusione di un miglioramento globale della vita del singolo e della collettività attraverso:

- a) Una trasformazione del quotidiano in sinergia con l'ambiente “esterno”, in senso naturale, ecologico e solidale.
- b) Il ripristino di forme d'aggregazione e cooperazione che scavalchino le regole dell'individualismo di massa e i condizionamenti socio economici nonché culturali.
- c) La difesa, il rafforzamento e la crescita della biodiversità delle valli, delle montagne, delle aree collinari e aree svantaggiate.
- d) La protezione dei valori ambientali, paesaggistici, naturali ed economico-produttivi delle aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica o privata, con l'obiettivo di agevolare e rafforzare la presenza di comunità rurali su territorio nazionale.
- e) La riscoperta delle nostre “radici” (cultura contadina, tradizioni popolari locali ed etniche).
- f) Uno sviluppo olistico dell'essere umano attraverso lo studio e l'esperienza della medicina naturale nella molteplicità delle sue forme, dell'alimentazione naturale e delle discipline artistico-espressive a carattere terapeutico e educativo.

Nelle iniziative da assumere, l'Associazione RAYS, intende contare sulle proprie forze nella direzione di forme autogestite, tuttavia lavora per costruire un'azione comune con le Pubbliche Amministrazioni contro i pericoli di aggressioni speculative o di privatizzazione dei beni pubblici e/o collettivi.

A tal fine l'Associazione potrà stipulare direttamente convenzioni con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati e del privato sociale, per il perseguimento delle suddette attività.

L'Associazione è, inoltre, impegnata ad operare in sinergia con altre associazioni nazionali ed extra nazionali che persegue finalità simili.

Art.3

(ATTIVITÀ)

- 1) Studio e promozione di iniziative volte al recupero e al mantenimento dell'ambiente circostante attraverso:
 - a) Una coltura dei boschi sostenendo e sensibilizzando alla biodiversità, al rimboschimento e alla difesa dei boschi autoctoni.
 - b) Il recupero dei sentieri e delle vie di comunicazione (viottoli, mulattiere, ecc.).
 - c) Il recupero del sistema idrogeologico.
 - d) Una agri”cultura” naturale (sinergica, biologico-dinamica, permacultura).
 - e) La salvaguardia di semi autoctoni e varietà antiche di piante da frutto, ortaggi ecc..
 - f) L'utilizzo di fonti d'energia rinnovabile (solare, idrica, eolica), sistemi di risparmio energetico e di riciclaggio attraverso impianti di fitodepurazione, gas biologico ecc..
 - g) Campi di lavoro-studio per il recupero del patrimonio edilizio rurale secondo metodi tradizionali e riferiti alla bioedilizia.L'Associazione RAYS ritiene tutte queste azioni prioritarie per la difesa del suolo dall'erosione e degli habitat di molte specie d'animali, insetti e vegetazioni, nonché per la tutela del clima e microclima.
- 2) Studio e promozione di iniziative volte alla realizzazione di un'economia agricola su piccola scala, valorizzando una logica di scambio storicamente esistente nelle realtà rurali e la costituzione di gruppi di acquisto.
- 3) Studio e promozione di iniziative teorico-esperienziale relative all'erboristeria, alla fitocosmesi, alla medicina naturale, nonché alla raccolta e la trasformazione di erbe officinali.
- 4) Studio e promozione di iniziative teorico-esperienziale inerenti all'agricoltura naturale.
- 5) Studio e promozione di iniziative teorico-esperienziale relative all'alimentazione naturale e alle tematiche relative all' “ecologia” della mente e del corpo.
- 6) Studio e promozione di iniziative teorico-esperienziale inerenti all'educazione ambientale, alla conoscenza della natura, degli animali e delle piante locali.
- 7) Studio e promozione di iniziative teorico-esperienziale inerenti alle tematiche del recupero e la tutela degli antichi mestieri come: liutai, impagliatori, scalpellini, ceramisti, tessitori, alchimisti, artisti di strada ecc.
- 8) Studio e promozione di attività dirette alla conoscenza, al recupero e la tutela della cultura contadina e delle tradizioni popolari locali e etniche.
- 9) Progettazione e organizzazione di mostre artigianali e mostre mercato specializzate.

10) Progettazione e organizzazione di laboratori didattico-creativi come: laboratori di danza terapia e movimento creativo, arte terapia, musico terapia, giocoleria, teatro, laboratori creativi di riciclaggio ecc..

11) Progettazione e organizzazione d'incontri culturali, corsi scolastici, seminari, campi di lavoro-studio, conferenze, fiere, feste, mostre fotografiche e artistiche, teatro, danza, film, meeting, workshop, editoria, corsi di formazione, d'aggiornamento e tutti gli altri eventi relativi alla cultura e all'arte di bambini e adulti.

Art.4 (I SOCI)

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza del presente Statuto.

Lo status di Socio, una volta acquisito, a carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri d'ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione nel dar vita a forme di lavoro retribuito, o a prestazioni di lavoro autonomo, privilegia i propri associati.

Art.5 (AMMISSIONE DEI SOCI)

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di novanta giorni dalla richiesta d'adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 4, dopo parere vincolante dell'assemblea dei soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art.6 (CATEGORIE DEI SOCI)

All'Associazione possono aderire, previa richiesta al Consiglio Direttivo, in qualità di soci o partecipanti, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione ed accettano il presente statuto.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari

Definizione di socio:

- c) Sono soci ordinari le persone che sono ammessi secondo i regolamenti del presente statuto.
- d) Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

E' inoltre prevista la figura del sostenitore, descritta nel successivo articolo 7.

Art.7 (I SOSTENITORI)

Sono sostenitori tutte le persone, enti e organizzazioni di qualsiasi forma giuridica che aiutano l'Associazione nel raggiungimento delle finalità descritte nell'articolo 2, in modo volontario e spontaneo.

Ai sostenitori viene aperta la vita dell'Associazione e tutte le attività da questa organizzate, possono partecipare all'assemblea generale come auditori, sono comunque tenuti a seguire il regolamento interno ogni qualvolta partecipano alla vita dell'Associazione.

Ogni decisione presa riguardo ai sostenitori viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.8 (I DIRITTI DEI SOCI)

La qualifica di Socio s'intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione.
- b) Ogni socio di maggiore età ha diritto ad un voto per l'approvazione e alla modifica dello statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione esclude espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- c) Gli aderenti all'Associazione possono essere rimborsati dalle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata.
- d) Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, presentando domanda scritta al Presidente, che ha effetto dopo delibera del Consiglio direttivo.

Art.9 (GLI OBBLIGHI DEI SOCI)

Il Socio è tenuto a versare una quota sociale annua di partecipazione, che sarà fissata dal Consiglio Direttivo, accettazione dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.10 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)

La qualifica di Socio si perde per:

- 1) Decesso.
- 2) Mancato pagamento della quota sociale.
- 3) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- 4) Espulsione o radiazione.

Art.11 (MOTIVI DI ALLONTANAMENTO)

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, secondo la gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- 1) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, d'eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali.

- 2) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi Soci.
- 3) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento.
- 4) Il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee.
- 5) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.
- 6) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

**Art.12
(IL RICORSO)**

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

**Art.13
(GLI ORGANI SOCIALI)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci.
- b) Consiglio Direttivo.
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.

**Art.14
(L'ASSEMBLEA)**

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Ogni Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione quando siano presenti almeno il 40%.

L'Assemblea è presieduta dal presidente e, in caso di impedimento o assenza, dal Vicepresidente, con l'ausilio di un Segretario, il quale redige l'apposito verbale, consegnandolo al Presidente che ne cura la pubblicità.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante invito, in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci "preventivo consuntivo" e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha ogni potere relativamente alla vita dell'associazione, in particolare:

- a) Approva le linee generali del programma d'attività.
- b) Approva il bilancio annuale.
- c) Approva il regolamento interno.
- d) Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo.
- e) Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi.
- f) Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
- g) Delibera sugli affari sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

I soci che non possono partecipare all'Assemblea possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da un altro socio, il quale non potrà essere portatore di più di una delega.

I verbali dell'Assemblea sono a disposizione di tutti i soci.

**Art.15
(LE DELIBERE)**

Le delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria, successivamente al procedimento decisionale disciplinato da un apposito regolamento interno, sono valide quando in ultima istanza si raggiunge la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 24.

**Art.16
(IL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni, è composto di un minimo di tre membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili ed elegge al suo interno:

- a) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile d'ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio.
- b) Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- c) Il Segretario Amministrativo: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente ed ha la custodia dell'Archivio Sociale.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni interne o esterne consultive, di studio o esecutive, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Ai membri del Consiglio Direttivo viene riconosciuto un rimborso spese che verrà determinato annualmente.

**Art.17
(COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1) Eseguire le delibere dell'Assemblea.
- 2) Formulare i programmi d'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
- 3) Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale.
- 4) Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea.
- 5) Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale.
- 6) Formulare l'eventuale regolamento interno da proporre all'Assemblea.
- 7) Deliberare circa l'ammissione dei Soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri.
- 8) Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci.
- 9) Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali.
- 10) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati.

11) Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

12) Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il metodo del consenso unanime.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario, almeno una volta l'anno.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art.18

(IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri, è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente ogni qual volta né faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art.19

(DIRITTI DEI SINDACI REVISORI)

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra loro.

Art.20

(IL PATRIMONIO)

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà o in comodato d'uso dell'Associazione.
- b) Contributi, erogazioni e lasciti diversi.
- c) Fondo di riserva.

Art.21

(LE RISORSE ECONOMICHE)

L'Associazione RAYS trae le sue risorse economiche da:

- a) Quote e contributi degli associati.
- b) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- c) Eredità, donazioni e lasciti.
- d) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti o d'istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento d'attività di natura artigianale, agricola e commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunemente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- g) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale.

Art.22

(IL BILANCIO)

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Di esso, deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 settembre dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio, regolarmente approvato dall'Assemblea, oltre ad essere trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni successivi che seguono l'Assemblea.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo d'ogni esercizio sarà devoluto, in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art.23

(GRATUITA' DELLE CARICHE)

Tutte le cariche elettive sono gratuite, viene tuttavia riconosciuto un rimborso spese documentato che verrà determinato annualmente.

Art.24

(SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE)

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci, aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n°622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Art.25

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.